



l'organizzazione storica della proprietà immobiliare

in collaborazione con



ASSOCIAZIONE
SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI
LAVORO DOMESTICO

Associazione riconosciuta

con il Patrocinio di



**Camera Civile
degli Avvocati di Treviso**



Comune di Treviso



ASSOCIAZIONE
SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI
LAVORO DOMESTICO
Associazione riconosciuta

CONVEGNO

Legge n. 112/2016


"Dopo di noi"

Treviso, martedì 29 novembre 2016






ASSOCIAZIONE
SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI
LAVORO DOMESTICO
Associazione riconosciuta




MARCELLO FURLAN

Presidente Confedilizia Treviso






ASSOCIAZIONE
SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI
LAVORO DOMESTICO
Associazione riconosciuta



ROBERTO GRIGOLETTO

Vicesindaco del Comune di Treviso e
Assessore alla comunità, casa, sicurezza
urbana e coesione sociale





ASSOCIAZIONE
SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI
LAVORO DOMESTICO
Associazione riconosciuta

DANIELA MONTAGNIN

Segretario della Camera Civile degli Avvocati
di Treviso

Introduzione dell'argomento trattato nel
convegno, con particolare riferimento al
problema della tutela della disabilità





ASSOCIAZIONE
SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI
LAVORO DOMESTICO
Associazione riconosciuta

GIORGIO SPAZIANI TESTA

Presidente Confedilizia

Presentazione ed evoluzione della legge
"Dopo di Noi"



Utilizzo del Trust e disciplina fiscale così come regolamentati dalla legge “Dopo di Noi”

Avv. Andrea Moja

Presidente Assotrusters

Prof. di *Diritto dell'Unione Europea e Trust* presso l'Università di
Brescia

Prof. di *International Business Law* presso l'Università di
Castellanza



CENNI INTRODUTTIVI SUL TRUST

- Il trust è un istituto giuridico di matrice anglosassone.
- Il trust è entrato a far parte dell'ordinamento interno a seguito della ratifica, da parte del Governo Italiano, della Convenzione dell'Aja del 1° Luglio 1985 "*relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*", resa esecutiva con la legge 16 Ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore sul territorio a partire dal 1° Gennaio 1992.



IL CONCETTO DI TRUST

- Nella terminologia inglese la parola trust significa "affidamento" (si pensi al detto "*In God We trust*").
- Ad ogni modo, l'art. 2 della Convenzione dell'Aja sui *trusts* "definisce" il trust come "*un rapporto giuridico istituito da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico*".



IL CONCETTO DI TRUST (1)

- Sempre ai sensi dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja, il trust presenta le seguenti caratteristiche:
 - a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*;
 - b) i beni del trust sono intestati a nome del *trustee* o di un'altra persona per conto del *trustee*;
 - c) il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre i beni secondo i termini del trust e le norme particolare impostegli dalla legge.



I SOGGETTI DEL TRUST

- Il trust deve necessariamente prevedere:
 - i. la presenza di un *settlor* (o disponente o ancora costituente) che si spoglia di dati beni per trasferirli ad un altro soggetto detto *trustee*;
 - ii. la presenza di un *trustee* che riceve detti beni per amministrarli, secondo le disposizioni impartitegli con l'atto istitutivo di trust (c.d. *Trust Deed* o *Deed of Trust*), per:
 - a. degli ulteriori soggetti detti beneficiari (*beneficiaries*) del trust;
 - b. uno scopo specifico stabilito del *settlor*.



LA SEGREGAZIONE DEL *TRUST FUND*

- Il trust presenta la seguente caratteristica peculiare:
- **I beni conferiti in trust**, e a questo fine trasferiti al *trustee*, **non entrano a far parte del patrimonio personale del trustee**.
- Ne deriva che:
 - a) i beni del trust sono "segregati" in capo al *trustee*;
 - b) i beni del trust non sono soggetti alle pretese dei creditori personali del *trustee*;
 - c) i beni del trust non rientrano nell'asse familiare e successorio del *trustee*.

ULTERIORI EFFETTI SEGREGATIVI

- I beni segregati in trust possono inoltre essere posti al riparo da eventuali pretese da parte di ulteriori terzi così individuati:
 - a) creditori del *settlor*/disponente (infatti, salvi i termini e le condizioni di cui alla revocatoria ordinaria e fallimentare, i beni non sono più di sua proprietà, essendosene costui spossessato all'atto della costituzione del trust);
 - b) creditori dei beneficiari, fino a quando essi non ricevano detti beni con successivo passaggio dal *trustee* (oltre all'ipotesi dell'istituzione di un c.d. *Discretionary Trust*).

IL TRUSTEE

- Il *trustee* sarà tenuto ad utilizzare i beni conferiti in trust secondo le modalità e le forme individuate nell'atto istitutivo di trust (oltre a quelle previste, per l'ipotesi della mancata o contraria disciplina, dalla legge regolatrice del trust);
- Il *trustee* sarà tenuto a rendere conto della propria attività;
- Al termine del trust, i beni verranno trasferiti dal trustee ai beneficiari secondo quanto previsto nel *Deed of Trust*.



IL SETTLOR

- Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja sui trusts *"il fatto che il costituente conservi alcune prerogative ... non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust"*.
- Dal disposto in questione, e dalla pratica operativa del trust in generale, deriva che:
 - a) il *settlor* può riservarsi alcune facoltà sui beni conferiti in trust (tali poteri o facoltà dovranno essere peraltro contenute per evitare il rischio che il trust non venga poi riconosciuto come tale);
 - b) il *settlor* può assumere il ruolo di beneficiario del trust.

I BENEFICIARI DEL TRUST

- Nell'atto istitutivo di trust il disponente può provvedere a:
 1. nominare direttamente i soggetti nel cui interesse il *trustee* dovrà amministrare il *trust fund*, distribuendone loro, secondo regole prescelte dal *settlor* medesimo, l'eventuale reddito e/o il capitale del trust;
 2. attribuire al *trustee* designato l'incarico di determinare i soggetti cui dovranno essere attribuiti, al termine del periodo di durata del trust, gli eventuali redditi maturati e/o il capitale del trust.



I BENEFICIARI DEL TRUST (1)

- Il *settlor* può figurare tra i beneficiari.
- Da quanto sopra ne discende che i beneficiari del trust possono essere:
 - a) determinati
 - b) determinabili
- La determinazione dei beneficiari può essere rimessa alla volontà del *trustee* (o di uno o più ulteriori soggetti terzi).



LE LETTERE DEI DESIDERI

- Un primo strumento opzionale riconosciuto a favore del *settlor* di un trust, e finalizzato ad un indiretto controllo dell'operato del *trustee*, sono le **Lettere dei Desideri**.
- Le Lettere dei Desideri (altrimenti note come ***Letters of Wishes***) sono, com'è facilmente comprensibile, lettere di "indirizzo politico" dirette a far conoscere al *trustee* le volontà del disponente in ordine alla gestione dei beni posti in trust.



LE LETTERE DEI DESIDERI (1)

- Le *Letters of Wishes* non hanno valore giuridico in senso stretto ma vengono regolarmente seguite dai vari *trustees* del caso designati (oggi giorno *Trust Companies* che operano quali professionisti esclusivi del settore).
- Le *Letters of Wishes* sono esterne all'atto costitutivo di trust e possono essere indirizzate al *trustee* sia contestualmente alla costituzione del trust che successivamente al verificarsi di eventuali cambiamenti di volontà del disponente.



IL PROTECTOR

- L'atto istitutivo di trust può disporre per la nomina, accanto alle figure già esaminate, anche di un ulteriore soggetto con funzioni di supervisione/controllo sull'operato del *trustee*: il c.d. *protector* o guardiano del trust.
- Di regola i disponenti del caso prediligono nominare *protector* un soggetto che si trova in stretti rapporti personali con il medesimo (se il *settlor* nomina sé stesso si possono avere i problemi di cui a seguire).



IL PROTECTOR (2)

- E' possibile attribuire al *protector* i seguenti poteri:
 1. un possibile voto congiunto con quello del *trustee* in ordine a determinate decisioni;
 2. talvolta un potere di veto in ordine ad alcune limitate decisioni del trustee;
 3. in rapporto ai trusts discrezionali, il potere di effettuare modifiche alla categoria dei beneficiari.



L'ISTITUZIONE DI UN TRUST

- La costituzione di un trust e la dotazione patrimoniale del *trustee* si realizzano operativamente nel modo seguente:
 1. In primo luogo si procede all'istituzione del trust tramite:
 - A. *Deed of Trust* (altrimenti detto *Deed of Settlement*);
 - B. *Declaration of trust*.
 2. Contestualmente e/o successivamente all'istituzione del trust si procede alla dotazione patrimoniale a favore del trust stesso conferendo in esso i beni desiderati.



LE VARIE TIPOLOGIE DI TRUSTS

- Tra le varie tipologie di trusts emergono:
 1. I *Fixed trusts*,
 2. I *Discretionary trusts*,
 3. I trusts di scopo (*purpose trusts*);
 4. Gli *Asset Protection trusts*,
 5. I *Business trusts*,
 6. I *Protective (o spendthrift) trusts*



TRUST PROTETTIVO

- La figura di trust, costituito a favore di soggetti deboli è il c.d. trust protettivo operante nei confronti di quei soggetti che, sia per evidenti e permanenti incapacità sia per temporanee difficoltà, necessitano di una costante assistenza economica e morale.
Stante la complessità e le diverse esigenze che stanno alla base della debolezza di alcune persone, non sempre gli ordinari strumenti giuridici di protezione offerti dal nostro ordinamento sono in grado di fornire adeguate soluzioni.
- Solitamente a fare ricorso a tale trust a favore di soggetti deboli sono i familiari che vivono a stretto contatto con i beneficiari e conseguentemente sono in grado di comprenderne ed interpretarne i bisogni quotidiani e le esigenze future. Facendo confluire tale interpretazione all'interno dell'atto istitutivo di trust, quest'ultimo diviene un modo per garantire un 'assistenza migliore nei confronti dei soggetti deboli.



TRUST PROTETTIVO (1)

- Il disponente, dunque, attraverso un programma enunciato nell'atto istitutivo fissa le linee programmatiche di cura e di protezione del disabile. Ma non solo, tale trust dà altresì la possibilità di tutelare anche i genitori disponenti come altri eventuali figli, realizzando una vera e propria pianificazione a tutela della famiglia nel suo complesso.
- Disponente può essere anche lo stesso soggetto debole da proteggere. Numerose sono ormai le pronunce dei giudici tutelari che hanno autorizzato l'istituzione di un trust con i beni propri del soggetto debole.



TRUST PROTETTIVO (2)

- Il *trustee* è solitamente un soggetto che gode della fiducia del disponente ed è tenuto all'attuazione del programma contenuto nell'atto istitutivo. Non sono rari i casi in cui è lo stesso genitore ad assumere la veste del trustee.
- Spesso, nei trust a favore di soggetti deboli, oltre al trustee viene nominato anche un *protector* con il compito di vigilare, controllare e sorvegliare l'operato del trustee curando in particolare l'aspetto morale, assistenziale e il benessere psichico del soggetto debole.



TRUST PROTETTIVO (4)

- Grazie alla duttilità e alla versatilità del trust è dunque possibile attuare una programmazione dell'assistenza a trecentosessanta gradi, plasmando l'istituto sulla base delle reali esigenze del soggetto debole, con conseguente personalizzazione dello stesso. Tutto ciò che verrà inserito dal disponente nell'atto istitutivo di trust servirà a futura memoria, diretto a garantire la cura quotidiana del beneficiario e le sue specifiche esigenze quando non vi sarà più alcun membro della famiglia ad occuparsi della sua persona.



LEGGE 22 GIUGNO 2016, N.112 "DOPO DI NOI"

- La **legge 22 giugno 2016, n.112** (in seguito la "Legge") è composta da 10 articoli, disciplina le misure di assistenza, cura e protezione per le persone con **disabilità grave** prive di sostegno familiare, in quanto entrambi i genitori sono venuti a mancare ovvero qualora gli stessi non siano in grado di fornire un adeguato supporto.
- Il testo della legge è stato modificato in Senato estendendo le tutele anche alle persone con disabilità che, pur avendo i genitori ancora in vita, non possono beneficiare della loro assistenza. È quindi prevista la progressiva presa in carico della persona interessata già in presenza dei genitori, ovvero "durante noi".

IL TRUST NELLA LEGGE "DOPO DI NOI"

- In presenza di soggetti deboli all'interno di una famiglia, il trust viene così a costituire uno strumento da un lato in grado di vincolare beni in modo che non solo questi, ma anche i loro frutti ed interessi, siano destinabili al soddisfacimento dei bisogni e necessità del disabile, ma anche attraverso il quale pianificare all'interno della stessa famiglia il trasferimento patrimoniale.
- Rispetto agli istituti già presenti nel nostro ordinamento, il trust è in grado di soddisfare al meglio i bisogni del soggetto debole e di dare garanzia ai genitori circa la realizzazione piena di quella assistenza e cura che questi vogliono assicurare al figlio in caso di loro impossibilità.



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI”

L'**art. 6** della Legge regola i seguenti negozi giuridici istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104:

- *trust;*
- *vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;*
- *fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione di cui al comma 3 dell'articolo 1.*



IL TRUST NELLA LEGGE "DOPO DI NOI" ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

La Legge ha previsto un trattamento fiscale agevolato volto ad incentivare l'istituzione di trust come all'art. 6. In particolare:

- le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** si applicano ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust **in misura fissa**;
- gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee sono **esenti dall'imposta di bollo**;



IL TRUST NELLA LEGGE "DOPO DI NOI" ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (1)

- in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria (IMU);
- le **erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito** effettuati dai privati nei confronti di trust sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 Euro annui.



IL TRUST NELLA LEGGE "DOPO DI NOI" FINALITÀ DEL TRUST

Per godere delle agevolazioni previste dalla Legge, dall'atto istitutivo deve espressamente emergere che il trust abbia quali finalità esclusive:

- l'inclusione sociale, o
- la cura e l'assistenza

di beneficiari affetti da disabilità grave.



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI” CONDIZIONI

Le esenzioni e le agevolazioni previste dalla Legge sono ammesse inoltre solamente se dall'atto istitutivo di trust risultino, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

- a. redazione dell'atto istitutivo stesso per atto pubblico;
- b. identificazione in maniera chiara ed univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, oltre che descrizione circa le funzionalità ed i bisogni specifici dei beneficiari;
- c. individuazione degli obblighi del *trustee* e delle modalità di rendicontazione a carico dello stesso;



IL TRUST NELLA LEGGE "DOPO DI NOI" CONDIZIONI (1)

- e. conferimento di beni in trust che siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
- f. individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto di istituzione del trust, ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del *trustee* per tutta la durata del trust;
- g. indicazione della durata finale del trust da rinvenirsi nella data della morte della persona beneficiaria con disabilità grave;
- h. indicazione circa la destinazione del patrimonio residuo.



RI-TRASFERIMENTO DEI BENI IN CAPO AL DISPONENTE

- In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust, il ri-trasferimento dei beni e dei diritti reali in capo al disponente gode allo stesso modo dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni previste dalla Legge e dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
- Nel caso in cui il beneficiario non sia deceduto, il ri-trasferimento dei beni in capo al disponente sarà soggetto ad imposta di successione e donazione mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno ugualmente applicate in misura fissa.



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI” I SOGGETTI

Non ogni situazione di disabilità e contesto familiare è uguale all'altro e di conseguenza anche le modalità di assicurazione dei bisogni dovranno essere adattate come una sorta di “vestito su misura” alla situazione concreta.

I soggetti che entrano in gioco con la istituzione di un Trust sono:

- il disponente;
- il beneficiario;
- il trustee;
- il guardiano (eventualmente)



IL TRUST NELLA LEGGE "DOPO DI NOI" IL DISPONENTE

Il disponente - presumibilmente il genitore - dovrà:

- interrogarsi su quali siano i bisogni del beneficiario attuali e futuri, sia materiali che di continuità di assistenza e cure;
- individuare le modalità migliori attraverso cui garantire le cure;
- individuare soluzioni che permettano di garantire l'assistenza al beneficiario anche nel caso in cui il disponente stesso dovesse morire o ammalarsi gravemente.



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI” IL DISPONENTE (1)

Il disponente ha quindi la possibilità - anche dopo la costituzione - di continuare a gestire i beni in trust potendo individuare il momento in cui il trust diventerà operativo.

Ad esempio il disponente può scegliere:

- di riservarsi la nuda proprietà dei beni del fondo in trust, conferendo solamente l'usufrutto dei medesimi;
- di condizionare l'operatività del trust al verificarsi di un determinato evento che lo riguardi, sia esso la perdita della capacità di agire, una situazione di malattia o la morte.



IL TRUST NELLA LEGGE "DOPO DI NOI" IL DISPONENTE (2)

Nel caso in cui il disponente preveda che il trust sia già operativo durante la sua vita ha la possibilità:

- di nominarsi guardiano;
- di verificare che il *trustee* operi come lui si aspetta.



IL TRUST NELLA LEGGE "DOPO DI NOI" IL DISPONENTE (3)

Il disponente/genitore potrà anche prevedere che - attraverso il trust - vengano assicurate cure e assistenza anche a se stesso.

Il disponente può infatti essere il soggetto da tutelare ed essere così il beneficiario del trust.

RISULTATO. Con il trust è pertanto possibile ottenere un duplice risultato:

- da un lato fornire garanzia di tutela dal soggetto debole già presente nella famiglia;
- dall'altra prevedere una tutela anche per chi con il tempo potrebbe divenire soggetto debole per età o malattia.



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI”

TRUST AUTODICHIARATO

- Il trust autodichiarato è caratterizzato dalla coincidenza della figura del disponente con quella del trustee;
- Gli uffici tributari e parte della giurisprudenza hanno più volte qualificato come nullo o inopponibile all'Amministrazione Finanziaria del trust autodichiarato;
- Tuttavia la Cassazione con la sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016 ha affermato che il trust autodichiarato:
 - da un punto di vista fiscale, sconti in misura fissa le imposte - di registro, ipotecaria e catastale – relative al conferimento dei beni;
 - da un punto di vista civilistico, non è stata messa minimamente in dubbio la sua validità come era accaduto in precedenza.
- Sebbene non espressamente affermato, dal testo della Legge appare ammissibile che il Disponente abbia anche la possibilità di nominarsi *trustee* e di istituire pertanto un cd. Trust autodichiarato. Questo risulta essere l'orientamento avallato dal Consiglio Nazionale Notarile in data 12.07.2016.



CONTATTI

Avv. Andrea Moja

Via Montenapoleone, 21

20121 Milano

Tel. +39 0276007741

a.moja@slclex.eu

Presidente Assotrusters

www.assotrusters.it

Prof. di *Diritto dell'Unione Europea e Trust* presso l'Università di Brescia

Prof. di *International Business Law* presso l'Università di Castellanza






ASSOCIAZIONE
SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI
LAVORO DOMESTICO
Associazione riconosciuta

MICHELE PEDOJA

Avvocato in Treviso e Venezia e membro
del Coordinamento legali Confedilizia

La gestione del patrimonio delle persone incapaci di agire e gli istituti di protezione: potestà dei genitori, tutela, curatela e amministrazione di sostegno.

Il ruolo del Tribunale e del Giudice tutelare





ASSOCIAZIONE
SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI
LAVORO DOMESTICO
Associazione riconosciuta


ENRICO PEDOJA

Medico legale


Problematiche medico-legali in tema di
accertamento dell'handicap e
dell'incapacità di agire



CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE




- Capacità di intendere: idoneità di un soggetto nel comprendere il valore (ed il disvalore – pericolosità sociale) di una propria azione od omissione.
- Capacità di volere: idoneità di un soggetto di autodeterminarsi in vista del raggiungimento o evitamento di un obiettivo.




PRESUPPOSTI VALUTATIVI CLINICI

- Insufficienza mentale (patologie organiche e/o congenite): difetto di intelligenza (con conseguenti riflessi negativi sul carattere e sul comportamento)
- Patologie psicotiche pure: difetti di percezione nel contatto con la realtà e nei rapporti dell'“IO” con altri.



INTERVENTO MEDICO LEGALE IN AMBITO PENALISTICO

- VALUTAZIONE CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE SU FATTO SPECIFICO DI RILEVANZA PENALE (vizio di mente)
- VALUTAZIONE CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE SULLA PERICOLOSITA' SOCIALE (coscienza del fatto e rischio di altri comportamenti illeciti connessi all'infermità mentale)




INTERVENTO MEDICO LEGALE IN AMBITO CIVILISTICO

Capacità di agire: incapacità di intendere e volere finalizzata ad un determinato interesse giuridico, definibile come capacità di curare i propri interessi

Presupposti valutativi medico legali

**1. grado e natura delle infermità
(organica/genetica/psichica)**

2. abitudine: valutazione della costanza della infermità




ACCERTAMENTO TECNICO MEDICO LEGALE

1. SU VIVENTE (consulenza stragiudiziale o di CTU – attivazione Legge 104)
2. SU ATTI (consulenza stragiudiziale o di CTU di tipo documentale finalizzata alla ricostruzione “storica” di una possibile infermità abituale cronologicamente riferibile ad un specifico soggetto su determinato atto di interesse giuridico eccedente i comuni e semplici interessi della vita quotidiana/matrimonio/testamento, donazione, ecc.)


PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

(clinica – documentale, con finalità medico legale)



SU VIVENTE

- a) visita al periziando, esame di documentazione sanitaria idonea ad inquadrare la natura, la gravità e l'epoca di comparsa dell'infermità. Eventuale sussidio di indagini suppletive (test psicodiagnostici) in caso di infermità psichica pura.
- b) integrazione dei dati clinico documentali (grado di infermità) con riferimento alla problematica di interesse giuridica: gli interessi della comune vita quotidiana ovvero gli interessi che eccedono la comune vita quotidiana e che richiedono una sufficiente conoscenza interpretativa dell'atto di interesse giuridico (con differenziazione tra ipotesi di atto testamentario, matrimonio rispetto ad altro atto specifico di rilevanza giuridica)
- c) valutazione finale con previsione di incapacità totale ad accudire i propri interessi (nomina tutore) ovvero di incapacità parziale ad accudire i propri interessi (nomina curatore o amministratore di sostegno)



SU ATTI

indagine esclusivamente documentale con analoghe finalità (onere della prova a carico di chi deve dimostrare la sussistenza dell'infermità e della sua gravità rispetto ad un determinato atto compiuto in vita dal soggetto).

Dott. Enrico Pedoja
Specialista Medico Legale
Coordinatore Società Medico Legale Triveneta
www.smlt.it



ASSOCIAZIONE
SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI
LAVORO DOMESTICO
Associazione riconosciuta

ANDREA ZINI


Vicepresidente nazionale Assindatcolf

Il Trust e la vita quotidiana - quali
possibilità per vivere in famiglia





ASSOCIAZIONE
SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI
LAVORO DOMESTICO
Associazione riconosciuta




Apertura del dibattito con quesiti dei partecipanti





ASSOCIAZIONE
SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI
LAVORO DOMESTICO
Associazione riconosciuta



***Le organizzazioni ringraziano
per la partecipazione***

